

COMUNE DI BARLETTA

Estratto ordinanza 26 settembre 2025, n. 024

Ordinanza di pagamento diretto indennità provvisoria di espropriazione ed indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione - Foglio di mappa 126, particella 229.

Oggetto: Ditta esproprianda n. 5: Posi Patrizio Mariano + 9 - Cessione bonaria volontaria della quota di proprietà (8/96 o 24/288), spettante a Posi Patrizio Mariano, del suolo, sito sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione di mq 28, riportato nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, infra la maggiore consistenza della particella 229**, occorrente per l'attuazione del programma di interventi di urbanizzazione primaria denominato *"Riqualficazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)"*.

**ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO
INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE
ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE,
CORRELATE ALLA QUOTA DI PROPRIETA' (8/96 o 24/288) DI POSI PATRIZIO MARIANO**

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO:

- **che**, con deliberazione n. 73 del 02.10.2020, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata *"Riqualficazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)"*, previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo variamente prescritti dall'art. 11, comma 1, lett. a), e art. 16, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n. 327/2001, ed altresì previsti dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde consentire ai soggetti intestatari dei beni immobili oggetto dell'esproprio di formulare le proprie osservazioni;
- **che** la suddetta deliberazione ha comportato adozione di variante allo strumento urbanistico generale al fine di inserire l'opera pubblica nel PRG e apporre il vincolo preordinato all'uso pubblico delle aree private interessate dalla realizzazione dell'opera medesima con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013;
- **che**, con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.11.2020, è stata approvata, in via definitiva, la variante semplificata al vigente piano regolatore generale (già adottata con la menzionata deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 02.10.2020), che ha determinato - ai sensi dell'art. 10, secondo comma, e art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, ai fini dell'esecuzione dell'intervento medesimo;
- **che**, con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è divenuta efficace, e dunque ha prodotto i suoi effetti, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, la declaratoria di pubblica utilità dell'opera già disposta *ex-lege* con la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 02.10.2020;
- **che**, per l'esecuzione dei lavori in oggetto emarginati, si rende necessario espropriare nel territorio di questo Comune un'area d'intervento, sita sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione

di mq 28, riportata nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, infra la maggiore consistenza della particella 229**, per mq 28, **in proprietà indivisa e cointestata per la rispettiva quota patrimoniale alla ditta ascritta al numero progressivo "5" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, che di seguito si va ad indicare: Cappabianca Flora Maria (oggi: Posi Patrizio Mariano e Posi Fabio Rocco, già Cappabianca Claudia, nonché Tandoi Anna, Tandoi Vito e Tandoi Liana)**, comproprietaria catastale della quota di 8/24 o 96/288, **Cappabianca Elsa Emma**, comproprietaria catastale della quota di 12/24 o 144/288, **Sarcina Nicola Ruggiero**, comproprietario catastale della quota di 1/24 o 12/288, **Sarcina Antonietta**, comproprietaria catastale della quota di 1/24 o 12/288, **Sarcina Maria Giuseppa**, comproprietaria catastale della quota di 1/24 o 12/288, e **Sarcina Francesca**, comproprietaria catastale della quota di 1/24 o 12/288;

ATTESO:

- **che**, con decreto n. 4 del 21.07.2022, è stata dichiarata l'occupazione in via di urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica *de qua*, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001;
- **che** si è data esecuzione al decreto medesimo mediante la consequenziale immissione nel possesso del bene in data 29.08.2022, redigendo apposito verbale di occupazione descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 229 (n. 5 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 04 ca 57 (mq 457), **la superficie da espropriare è di mq 28,07;**
- **che l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 28,07 × €/mq 28,89] = € 810,94;**
- **che** il predetto decreto assegna un termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni per l'accettazione dell'indennità di esproprio offerta ed, inoltre, riporta l'avvertenza che il proprietario, nel caso non condivida l'indennità proposta, sempre nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, può presentare osservazioni scritte corredate anche di eventuale documentazione probatoria dei fatti addotti nonché richiedere (ai sensi dell'art. 20, comma 7, del T.U.) l'applicazione dell'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, designando un tecnico di propria fiducia;
- **che**, nel predetto termine di 30 giorni, non è pervenuta alla scrivente autorità espropriante alcuna dichiarazione espressa, da parte del proprietario, recante l'accettazione dell'indennità di esproprio offerta, con la conseguenza che essa si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'indennità provvisoria o qualora sia decaduto senza esito il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'indennità di esproprio oppure, come qui accade, dalla data di immissione nel possesso dei beni, l'autorità espropriante quando coincida con il soggetto promotore, ex art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dispone **il deposito della somma, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del T.U., presso la Cassa depositi e prestiti. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emanare il decreto di esproprio;**

CONSIDERATO:

- **che** la scrivente autorità espropriante, **venuta a conoscenza dei nuovi comproprietari catastali della quota patrimoniale di spettanza di Cappabianca Flora Maria (8/24 o 96/288)**, in ossequio alle disposizioni di cui al citato art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, ha dunque l'onere di assolvere alle formalità, a tal uopo previste, mediante comunicazione **a Posi Patrizio Mariano (prop. 8/96 o 24/288) e Posi Fabio Rocco (prop. 8/96 o 24/288)**, entrambi coeredi di Cappabianca Claudia, a sua volta coerede di Cappabianca Flora Maria, **nonché a Tandoi Anna (prop. 8/144 o 16/288), Tandoi Vito (prop. 8/144 o 16/288) e Tandoi Liana (prop. 8/144 o 16/288)** della misura dell'indennità di espropriazione, determinata in via provvisoria, assegnando un termine perentorio di 30 giorni, dalla data di notificazione dell'informativa, per l'accettazione della quota di indennità correlata alla rispettiva quota di proprietà;

- **che** la quota di indennità provvisoria di esproprio, correlata alla quota di proprietà (Qp) di Cappabianca Flora Maria (8/24 o 96/288) - oggi: Posi Patrizio Mariano, Posi Fabio Rocco, Tandoi Anna, Tandoi Vito e Tandoi Liana -, da assoggettare all'espletamento delle formalità ex art. 3, comma 2, del T.U., **ammonta ad € (810,94 × 96/288) = € 270,31 (duecentosettantaeuro/31);**
- **che**, con nota Ufficio Espropri del 25.07.2025, prot. n. 62971, notif. in data 29.07.2025, ex art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, si è comunicato a **Posi Patrizio Mariano**, comproprietario catastale della quota di 8/96 o 24/288, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione, pari ad € 270,31, correlata alla quota di proprietà (8/24 o 96/288) di Cappabianca Flora Maria;

RILEVATO:

- **che**, in data 21.08.2025, prot. n. 69603, **Posi Patrizio Mariano**, comproprietario catastale della quota patrimoniale di 8/96 o 24/288 del suolo soggetto ad esproprio, in riscontro alla nota Ufficio Espropri del 25.07.2025, prot. n. 62971, ex art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, di cui sopra, ha presentato apposita dichiarazione recante l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio offerta, correlata alla rispettiva quota di proprietà, completa di espressa attestazione, per quanto di sua spettanza, circa l'assenza di diritti di terzi sul suolo medesimo;
- **che**, in risposta alla nota Ufficio Espropri del 12.09.2025, prot. n. 76074, notif. in data 15.09.2025, **Posi Patrizio Mariano** ha depositato la documentazione - acquisita al protocollo dell'Ente in data 23.09.2025 al n. 79743 - comprovante la piena e libera proprietà del bene ovvero attestante l'effettivo titolo di proprietà e l'assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi, documentazione, quest'ultima, da intendersi tuttavia non sufficiente ed infatti poi integrata in data 26.09.2025, prot. n. 80884, in riscontro ad ulteriore nota Ufficio Espropri del 25.09.2025, prot. n. 80344;

CONSIDERATO, ora:

- **che il beneficiario dell'esproprio**, che può anche collimare con la stessa autorità espropriante (come qui accade), **e il proprietario che ha accettato l'indennità provvisoria di esproprio sono tenuti a concludere l'atto di cessione volontaria del bene**, sottoscrivendo un apposito concordato di cessione che ha valore di transazione immediata e trasferimento della proprietà;
- **che**, se un comproprietario accetti l'indennità mentre gli altri la rifiutino, al concordatario va comunque corrisposta la rispettiva quota di indennità correlata alla sua quota di proprietà, compreso l'incremento per le maggiorazioni di legge ex art. 45 (previa dimostrazione della sussistenza delle proprie circostanze di diritto); di conseguenza, il concordatario può stipulare con l'espropriante l'atto di cessione della propria quota patrimoniale;
- **che**, alla luce di quanto sin qui evidenziato, **ricorrono pertanto i presupposti per liquidare l'intera quota di indennità provvisoria di espropriazione correlata alla quota di proprietà (8/96 o 24/288) di Posi Patrizio Mariano**, ex art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, ai fini della sottoscrizione dell'atto di cessione volontaria, ovvero sussistono le condizioni per l'adozione del provvedimento di pagamento, in forma diretta, dell'indennità provvisoria di esproprio condivisa;
- **che** la quota di indennità provvisoria spettante a **Posi Patrizio Mariano** ammonta ad **€ (810,94 × 24/288) = € 67,58 (sessantasetteeuro/58);**
- **che**, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni di indennità previste per legge, la ditta proprietaria non ha convenientemente documentato, contestualmente all'atto di accettazione, la sussistenza delle proprie circostanze di diritto, con la conseguenza che l'incremento per le maggiorazioni di legge ex art. 45, nel caso in fattispecie, è da intendersi non dovuto;

ATTESO, poi:

- **che**, in merito all'indennità di occupazione d'urgenza (si veda l'art. 4 del citato decreto n. 4/2022), il comma 5 dell'art. 22-*bis* del D.P.R. n. 327/2001 dispone che essa vada computata a norma dell'art. 50, comma 1, del T.U. per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso, che sancisce l'inizio dell'occupazione, e la data di corresponsione dell'indennità di esproprio, che determina la fine del periodo di occupazione;
- **che**, nel caso di **accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio** da parte del proprietario, la scadenza del periodo di occupazione corrisponde alla data di pagamento dell'intera indennità provvisoria di esproprio concordata;

- **che l'immissione nel possesso del bene è avvenuta in data 29.08.2022;**
- **che l'indennità di occupazione (I_o) complessiva dovuta a Posi Patrizio Mariano**, calcolata per tutto il tempo di occupazione, è pari al coacervo delle indennità di occupazione mensili (I_{om}) rapportate al tempo espresso in mesi per i rispettivi anni di occupazione, **e dunque, nel caso in fattispecie, l'indennità di occupazione esigibile è pari ad € 16,43**, come di seguito determinata:
- Occupazione complessiva da Set 2022 a Lug 2025: mesi 35
- **Indennità di occupazione (I_o) complessiva** = $1/144 \times € 810,94 (I_{ei}) \times 24/288 (Q_p) \times 35 \text{ mesi} = € 16,43$;

VISTI ed applicati gli artt. 20 e 26 del D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni;

VISTA ed applicata la legge regionale n. 3/2005, e successive modificazioni;

ORDINA

ART. 1 - All'Ufficio Ragioneria di questo Comune (codice fiscale: 00741610729), **di liquidare e pagare, a favore della ditta - POSI Patrizio Mariano, comproprietario della quota patrimoniale di 8/96 o 24/288** (così come da dichiarazione di successione di Cappabianca Claudia - coerede di Cappabianca Flora Maria - del 21.08.2023, estremi di registrazione Volume: 88888, Numero: 533503, Anno: 2024, presentata il 14.12.2024, Protocollo Telematico: 24121414023953662) - **ascritta al numero progressivo "5" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, la somma di € 67,58 (sessantasetteeuro/58), offerta a titolo di indennità provvisoria, nonché la somma di € 16,43 (sedicieuro/43), dovuta a titolo di indennità di occupazione d'urgenza, per un importo da liquidare e pagare pari a complessivi € (67,58 + 16,43) = € 84,01 (ottantaquattroeuro/01), corrispondente alla quota di indennità correlata alla rispettiva quota patrimoniale (8/96 o 24/288), ai fini della cessione bonaria volontaria della predetta quota di comproprietà del suolo, sito sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione di mq 28, censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta al foglio di mappa 126, infra la maggiore consistenza della particella 229, occorrente per l'attuazione del programma di interventi di urbanizzazione primaria denominato "Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)", mediante la sottoscrizione di un apposito concordato di cessione che ha valore di transazione immediata e trasferimento della proprietà.**

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri
-Geom. Ruggiero Dinoia-

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
-Ing. Ernesto Bernardini-